

COMUNE DI OCCHIOBELLO

(Provincia di Rovigo)

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 21

Parere parziale modifica parte normativa cci triennio 2023/2025 e parte economica 2025

PREMESSO CHE:

- L'art. 40, comma 3bis del D. Lgs. 165/2001 disciplina che *“le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati”*;
- L'art. 40, comma 3 quinquies del citato decreto evidenzia che *“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”*;
- L'art. 40, comma 3 sexies del citato decreto evidenzia che. *“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”*;

VISTO

- l'art. 40-bis comma 1 del D. Lgs 165/2001 che demanda all'organo di revisione dell'ente locale *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”*;

PRESO ATTO

- che sono stati rispettati gli adempimenti e l'iter procedurale della contrattazione decentrata integrativa;
- come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'organo di controllo deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando “norma per norma” la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto che, nella fattispecie in esame comprende il seguente articolato:

Tutto ciò premesso

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Padova, 01/10/2025

Il Revisore Unico

Dott.ssa Stefania Carrara

